

Degli altari e il raccolto delle olive, al
Domi si obbligano di rispondere sui
danni, che per loro colpa o negligenza
potranno soffrire i conduttori delle
terre seminare di Castello.

4° Il Sig. Ciccarello nel nome si riserva
il diritto di tagliare per proprio
conto la cana detta disa esistente
nei cumati rampanti che resta di esse
sua proprietà del Duca.

5° Per tutto ciò che non è specificato
in quest'atto, le parti si rimettono
alle disposizioni del Codice Civile
riguardanti la locazione dei fondi
rustici.

6° Il Sig. Ciccarello nel nome si riserva
il diritto di beneficiare le terre sem-
panti, senza che i fittuarii suddetti
si possano opporre, anzi in tal
caso s'intende che rischiano il
presente contratto di locazione.

7° Per l'esecuzione di quest'atto le
parti eleggono domicilio in Peibera,
cioè il Sig. Ciccarello nel nome
nella casa dell'amministrazione

170
sita, in via Saponaria e gli altri
nelle loro rispettive dimore.

8° Le spese del presente atto sono
a carico comune delle parti, quelle
della prima copia esecutiva da
ritasciarsi al Sig. Ciccarello nel
nome a carico esclusivo dei sud-
di conduttori, però sono anticipate
tutte dallo stesso Signor Ciccarello
nel nome con diritto di averle
rivalutate nel primo pagamento
del sopra convenuto estaglio.

I comparanti Camana, Mauro e
Sciaccitano dichiarano di non
saper firmare, per essere analfabeti.
Le richieste io Notaro ricevo quest'at-
to scritto da me e da me letto alle parti
in presenza dei testimoni che si sottoscri-
vono con ambedue i fogli con il Sig.
Ciccarello, Mangione e con me Notaro.
Costa quest'atto di due fogli di carta pesetti
in linee centocinquantesette.

= Mangione Antonino = Pietro Ciccarello ed uomo
= Accursio Triscia di Altonor teste =
Leo Meona co Benedetto teste = Dottor



V. di Gioianni